



APPROVATO

{ V. DELIB. ER. - U.C.C. }
n.37 del 15.05.1998
n.42 del 22.05.1998

REGOLAMENTO COMUNALE

GESTIONE DEI RIFIUTI

E

IGIENE DEL SUOLO PUBBLICO



L'Assessore all'Igiene e Sanità
(Dott. Giovanni Manca)

Giovanni Manca

IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.
(Dott. Ing. Claudio Vincl)

Claudio Vincl



Articolo 1	
Oggetto del Regolamento	4
Articolo 2	
Classificazione dei Rifiuti	4
Articolo 3	
Rifiuti Urbani	4
Articolo 4	
Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani	5
Articolo 5	
Rifiuti Speciali	7
Articolo 6	
Rifiuti Pericolosi	7
Articolo 7	
Definizione di Smaltimento e Forme di Gestione	8
Articolo 8	
Modalità di conferimento dei Rifiuti Interni non Ingombranti e Speciali Assimilati	8
Articolo 9	
Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale	9
Articolo 10	
Modalità e frequenza della raccolta	10
Articolo 11	
Norme relative ai contenitori	11
Articolo 12	
Modalità di effettuazione della pesata dei rifiuti urbani	12
Articolo 13	
Modalità di conferimento dei beni ingombranti	12
Articolo 14	
Modalità di conferimento dei beni durevoli	12
Articolo 15	
Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi	13



Articolo 16	
Modalità di conferimento dei rifiuti organici umidi e secchi	13
Articolo 17	
Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili	13
Articolo 18	
Modalità di conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni	14
Articolo 19	
Modalità di svolgimento della raccolta differenziata	14
Articolo 20	
Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati	15
Articolo 21	
Modalità di effettuazione del trasporto dei rifiuti solidi urbani	15
Articolo 22	
Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani	16
Articolo 23	
Cestini portarifiuti	16
Articolo 24	
Servizi vari di pulizia	16
Articolo 25	
Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti	17
Articolo 26	
Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti	17
Articolo 27	
Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti	17
Articolo 28	
Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	18



Articolo 29	
Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	18
Articolo 30	
Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche	18
Articolo 31	
Attività di volantinaggio	19
Articolo 32	
Attività di carico e scarico di merci e materiali	19
Articolo 33	
Pozzetti stradali	19
Articolo 34	
Carogne di animali	20
Articolo 35	
Animali	20
Articolo 36	
Cave e cantieri	20
Articolo 37	
Veicoli a motore, rimorchi e simili	21
Articolo 38	
Rifiuti inerti	21
Articolo 39	
Abbandono di rifiuti sulle spiagge, nel mare e nelle acque	21
Articolo 40	
Accertamenti	22
Articolo 41	
Sanzioni	22



Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento; determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta; stabilisce norme per garantire la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione, anche per i rifiuti prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui sopra; favorisce il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia; prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Articolo 2 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in:

- RIFIUTI URBANI
- RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
- RIFIUTI SPECIALI
- RIFIUTI PERICOLOSI

Articolo 3 RIFIUTI URBANI

1. I rifiuti urbani sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D. Lgs 22/97;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

**Articolo 4 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI**

Ai fini della raccolta e dello smaltimento si intendono per rifiuti speciali assimilati agli urbani i rifiuti che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli di seguito elencati:

- imballaggi in genere, carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili, esclusi secondari e terziari;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette;
- accoppiati quali carta plasticata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e semil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti urbani ingombranti, quali beni di consumo durevoli;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);



- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimentari deteriorati, anche inscatolati e comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc...), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, buccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Ogni tipologia di rifiuto speciale assimilato a quello urbano potrà essere conferito nella quantità massima di Kg. 2,5 per ogni metro quadrato e per giorno di superficie condotta.

Le aziende che producono quantità superiori di rifiuti assimilati possono provvedere allo smaltimento a proprie spese sottraendosi alla privativa comunale e quindi parzialmente alla tassazione qualora dimostrino di avviare effettivamente e correttamente al recupero in tutto o in parte, i rifiuti assimilati.



Articolo 5 RIFIUTI SPECIALI

1. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Articolo 6 RIFIUTI PERICOLOSI

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs 22/97.



Articolo 7 DEFINIZIONE DI SMALTIMENTO E FORME DI GESTIONE

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per smaltimento si intende il complesso delle seguenti attività:

- conferimento;
- raccolta;
- trasporto;
- spazzamento;
- trattamento;
- smaltimento finale.

2. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune, che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n.142 e dell'articolo 23 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 8 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INTERNI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI

1. I rifiuti urbani interni non ingombranti e quelli speciali assimilati (così come definiti rispettivamente all'articolo 3, comma 2, sub a) e articolo 4 del presente Regolamento) devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso, il loro conferimento deve avvenire nel contenitore più vicino.

2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori appositamente predisposti, negli orari stabiliti con ordinanza sindacale e che risultano evidenziati in una nota apposta sugli stessi contenitori.

3. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:

- i rifiuti urbani interni ingombranti;
- i rifiuti pericolosi;
- i rifiuti speciali non assimilabili;
- sostanze allo stato liquido;
- materiali in fase di combustione;
- materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli, ecc.).

4. E' vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.



5. E' vietato sbloccare i freni di stazionamento, spostare, ribaltare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

6. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.

Articolo 9 AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree del territorio comunale indicate nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.

3. Successivamente all'approvazione del presente regolamento tali perimetri possono essere aggiornati o modificati tramite ordinanza sindacale.

4. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.

5. E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost, della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

6. E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto.

7. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.

8. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.

9. E' vietato lo scarico delle condense dei condizionatori d'aria e dei climatizzatori sul suolo pubblico.

10. E' vietato l'abbandono incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere, sul suolo e nel suolo, e comportamenti tali da determinare l'insorgenza di discariche non autorizzate.

11. E' altresì vietato effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi in mancanza della prescritta autorizzazione.

Articolo 10 MODALITA' E FREQUENZA DELLA RACCOLTA

1. Le frequenze di servizio minime garantite sono le seguenti:

Zone di raccolta:	Frequenza:
- super intensiva	gg. 7/7
- intensiva	gg. 6/7
- utenze industriali	gg. 6/7
- rurale (utenze sparse)	gg. 2/7

2. Le capacità minime dei contenitori assicurate ad ogni utenza sono congrue alle normali esigenze del servizio, in relazione alle entità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire: viene mediamente assegnato un cassonetto da l. 1000 ogni 14 utenze. In caso di impiego di contenitori di maggiore o minore capacità, il numero delle utenze sarà rapportato a quello equivalente previsto per cassonetti dalla capacità di l. 1000.

3. Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal gestore mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni, in accordo con l'Amministrazione Comunale, e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento.

4. L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone considerate non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

5. In particolare, i rifiuti urbani dovranno essere conferiti nel contenitore più vicino.

6. Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dall'Amministrazione Comunale nelle seguenti occasioni:

- Domeniche;
- Festività infrasettimanali;
- Festività doppie;
- Festività triple;



Articolo 11 NORME RELATIVE AI CONTENITORI

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti, di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del gestore del servizio.

2. Ove previsti in area privata, in casi del tutto particolari, i contenitori devono essere comunque di proprietà del gestore del servizio.

3. L'area interessata dal contenitore deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo. Sempre a cura del gestore devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie.

4. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

5. I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

6. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.

7. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del gestore, gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.

8. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ma semprechè le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.

9. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standards decisi dall'Amministrazione Comunale in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.



Articolo 12 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il Comune provvede alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento.
2. Le pesate vengono effettuate su pese autorizzate. Gli attestati di pesatura devono essere fatti pervenire all'Amministrazione Comunale entro il giorno successivo.

Articolo 13 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INTERNI INGOMBRANTI

1. I rifiuti interni ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta.
2. Il conferimento e la asportazione hanno luogo secondo modalità indicate dal gestore del servizio, dietro direttive dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 14 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI

1. I beni durevoli per uso domestico così come individuati dal comma 5 dell'articolo 44 del D.Lgs. 22/97:

- a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- b) televisori;
- c) computer;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria.

Ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti al gestore del servizio.

Articolo 15 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. Vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio e tutti i rifiuti di cui alle specifiche del codice 16 dell'allegato D al D. Lgs. 22/1997, sono conferiti in apposite postazioni attrezzate da parte del gestore.

Articolo 16 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI UMIDI E SECCHI

1. Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Ministero dell'Ambiente del 29.05.91, devono essere raccolte separatamente le frazioni umide e secche che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili.

2. Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata di tale componente organica umida e secca, vengono definiti in apposita Ordinanza Sindacale.

3. I materiali organici che possono fermentare devono essere conferiti in appositi contenitori situati in piazzole o aree appositamente individuate presso le mense, i centri di ristorazione, i mercati ed in genere presso le utenze collettive.

4. Tali contenitori devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte degli animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentiscibili.

5. I contenitori devono essere lavati e disinfettati secondo quanto stabilito con Ordinanza Sindacale.

Articolo 17 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURA, SFALCIO DI GIARDINI E SIMILI

1. I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani assimilati, devono essere smaltiti nei seguenti termini:



- mediante conferimento nei cassonetti, quando si tratti di quantitativi limitati, compatibili con la capienza del cassonetto e di pezzatura adeguata;
- con le modalità previste per la raccolta di rifiuti ingombranti (art. 13), quando si tratti di quantitativi ingenti, ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole avendo cura di avvolgere tali residui in idonei involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione;

Articolo 18 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento dovranno essere smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.

2. In via transitoria, qualora sussistano condizioni di necessità dovute a carenza di impianti di incenerimento, potranno essere smaltiti in discariche di I categoria, attraverso sistemi di raccolta separata dai normali rifiuti solidi urbani, a condizione che gli stessi vengano preventivamente sottoposti ad adeguata riduzione volumetrica.

Articolo 19 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. L'Amministrazione Comunale, in accordo con il gestore del servizio, definisce determinate categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia; le modalità del relativo conferimento vengono determinate da apposita Ordinanza Sindacale, tenuto presente quanto previsto dall'articolo 49, 10° comma, del D. Lgs. 22/97.

2. Definisce inoltre le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.

3. La raccolta differenziata può essere organizzata anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte private.

4. Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta RR.SS.UU.



5. Il gestore può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di ridurre la quantità dei rifiuti da avviare a discarica o all'incenerimento.

Articolo 20 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato con le seguenti modalità:

- a) nell'ambito dei contenitori destinati ai rifiuti urbani interni con eventuale opportuno potenziamento della capacità complessiva nell'area di riferimento;
- b) in caso di quantitativi tali da non poter essere effettuato secondo le modalità del punto a) il conferimento deve avvenire in contenitori riservati installati nelle aree limitrofe o interne all'insediamento del conferitore.

2. Il gestore allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero-riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani; tali modalità sono rese esecutive con apposita ordinanza sindacale.

Articolo 21 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. Il trasporto dei rifiuti solidi urbani e degli altri tipi di rifiuto, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27/07/1984.

2. Gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

3. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico) concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).



Articolo 22 MODALITA' DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del gestore presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 23 CESTINI PORTARIFIUTI

1. E' vietato sporcare il suolo pubblico con carta, chewin-gum, cicche di sigarette e qualsiasi altro tipo di rifiuto anche di piccole dimensioni. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il gestore provvede ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.

2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni e rifiuti ingombranti. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Articolo 24 SERVIZI VARI DI PULIZIA

1. Rientrano fra i compiti affidati al gestore i seguenti servizi:

- a) diserbamento periodico delle aree di circolazione, dei cigli delle strade, delle aiuole o delle aree pubbliche, nonchè l'asportazione di qualsiasi rifiuto dalle stesse;
- b) la pulizia, lavatura, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
- c) pulizia periodica esterna delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo di base);
- d) pulizia su chiamata (da parte dell'Amministrazione Comunale, dei suoi organi o dei Corpi di Polizia) della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento;
- e) pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate;
- f) altri servizi affidati all'Azienda con atto del Sindaco per motivi di sicurezza o igiene.



Articolo 25 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

Articolo 26 PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità.

2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con Ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi. In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale, previa comunicazione, provvederà alla pulizia ed alla recinzione dei terreni rivalendosi della spesa sostenuta nei confronti dei proprietari.

3. I terreni non edificati dovranno essere recintati con materiali idonei sottoposti ad autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 27 PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal gestore.

2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.

3. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con l'Amministrazione Comunale le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

Articolo 28 PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

3. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

Articolo 29 PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Articolo 30 PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al gestore, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.



3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Civica Amministrazione.

Articolo 31 ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli.

Articolo 32 ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.

3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

Articolo 33 POZZETTI STRADALI

1. Il gestore provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.

Articolo 34 CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla U.S.L. competente.

Articolo 35 ANIMALI

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.

2. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.

3. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

4) E' vietato abbandonare sul suolo pubblico pasti o avanzi di pasti destinati ai randagi. Si è tenuto in ogni caso a ripulire l'area eventualmente sporcata.

Articolo 36 CAVE E CANTIERI

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.

2. Inoltre i proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).



Articolo 37 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. E' vietato l'abbandono dei rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili.

2. Gli stessi devono essere conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.

3. I centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private che dimostrino di possedere i requisiti necessari.

4. E' vietato riparare e/o manutenzionare i veicoli sul suolo pubblico, se non in caso di emergenza. Si è tenuti in ogni caso alla pulizia dell'area eventualmente sporcata.

5. E' vietato lavare veicoli sul suolo pubblico.

Articolo 38 RIFIUTI INERTI

1. Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche di II categoria - tipo A.

2. Gli stessi non possono pertanto essere conferiti nei contenitori.

3. Al momento del rilascio della concessione edilizia si deve richiedere preventivamente l'autorizzazione per il conferimento in discarica del materiale di risulta.

Articolo 39 ABBANDONO DI RIFIUTI SULLE SPIAGGE, NEL MARE E NELLE ACQUE

1. E' vietato l'abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti sulle spiagge. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, sia allo stato solido che liquido, nel mare e nelle acque superficiali e sotterranee.

Articolo 40 ACCERTAMENTI

1. Per le attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione delle norme del presente regolamento, si applicano le procedure di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n.689.

2. In tale attività di accertamento l'Amministrazione Comunale può avvalersi, oltrechè degli agenti di polizia urbana, anche di agenti accertatori dipendenti individuati con apposita deliberazione, muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune quale ente titolare delle funzioni di controllo; la tessera deve essere esibita, ove occorra, per dimostrare la qualifica di agente accertatore.

Articolo 41 SANZIONI

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di smaltimento rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:

- per violazioni alle norme dell'articolo 8 (comma 1 e 2):
 conferimento dei rifiuti nei contenitori fuori degli orari stabiliti o non adeguatamente confezionati.
 mancata chiusura del coperchio del contenitore.
 abbandono dei rifiuti sul suolo:

da £. 60.000 a £. 120.000

- per violazioni alle norme dell'art.8 (comma 3):
 modalità di conferimento dei rifiuti :

rifiuti urbani o assimilati:
 da £. 60.000 a £. 120.000

rifiuti urbani pericolosi:
 da £. 450.000 a £. 900.000

rifiuti speciali non assimilabili:
 da £. 150.000 a £. 300.000



rifiuti speciali pericolosi:
da £. 450.000 a £. 900.000

rifiuti allo stato liquido:
da £. 60.000 a £. 120.000

rifiuti in fase di combustione:
da £. 150.000 a £. 300.000

rifiuti che possano recare danno ai mezzi di trasporto:
da £. 150.000 a £. 300.000

- per violazioni alle norme dell'art.8 (comma 4):
conferimento dei rifiuti con modalità diverse da quelle contemplate:
da £. 150.000 a £. 300.000

- per violazioni alle norme dell'articolo 8 (comma 5):
spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale:
da £. 60.000 a £. 120.000
sbloccaggio dei freni, ribaltamento, danneggiamento, imbrattamento:
da £. 150.000 a £. 300.000

- per violazioni alle norme dell'articolo 9 (comma 4):
mancato conferimento di coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio:
da £. 60.000 a £. 120.000

- per violazioni alle norme dell'articolo 9 (comma 6):
contravvenzione al divieto di bruciare rifiuti all'aperto:
da £. 60.000 a £. 120.000

- per violazione alle norme dell'art. 9 (comma 9)
vietato lo scarico delle condense dei condizionatori d'aria e dei climatizzatori sul suolo pubblico
da £. 60.000 a £. 120.000

- per violazioni alle norme dell'articolo 9 (comma 10):
discariche abusive:
da £. 450.000 a £. 900.000



- per violazioni alle norme dell'art. 13 e 14:

modalità di conferimento dei rifiuti interni ingombranti e dei beni durevoli:

da £. 150.000 a £. 300.000

- per violazioni alle norme dell'art. 15:

modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi:

da £. 150.000 a £. 300.000

- per violazioni alle norme dell'art. 16:

modalità di conferimento dei rifiuti organici umidi e secchi:

da £. 60.000 a £. 120.000

- per violazioni alle norme dell'art. 17:

modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili:

da £. 60.000 a £. 120.000

- per violazioni alle norme dell'articolo 19:

conferimento fuori dagli appositi cassonetti dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata:

da £. 60.000 a £. 120.000

- per violazioni alle norme dell'articolo 20:

conferimento dei rifiuti speciali assimilati:

da £. 150.000 a £. 300.000

- per violazioni alle norme dell'articolo 23 (comma 1 e 2):

cestini portarifiuti:

da £. 60.000 a £. 120.000



- per violazioni alle norme dell'articolo 25:
obbligo alla pulizia dei fabbricati ed aree scoperte:
da **£.150.000** a **£.300.000**

- per violazioni alle norme dell'articolo 26:
obbligo alla pulizia dei terreni non edificati:
da **£.150.000** a **£. 300.000**

- per violazioni alle norme degli articoli 27 e 28:
obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza:
da **£.150.000** a **£. 300.000**

- per violazioni alle norme dell'articolo 29:
obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante e dopo l'uso delle stesse:
da **£.450.000** a **£. 900.000**

- per violazioni alle norme dell' articolo 30:
obbligo dei promotori di manifestazioni pubbliche di mantenere pulite le aree occupate durante e dopo l'uso delle stesse:
da **£.150.000** a **£. 300.000**

- per violazioni alle norme dell'articolo 31:
divieto di distribuire volantini:
da **£.150.000** a **£. 300.000**

- per violazioni alle norme dell'articolo 32:
obbligo degli esercenti attività di carico e scarico merci:
da **£.150.000** a **£. 300.000**



- per violazioni alle norme dell'articolo 33:

smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradali:

rifiuti urbani:

da £. 60.000 a £. 120.000

rifiuti speciali:

da £. 150.000 a £. 300.000

rifiuti speciali pericolosi:

da £. 450.000 a £. 900.000

- per violazioni alle norme dell'articolo 35:

contravvenzione al divieto di sporcare il suolo con lordure di animali:

da £. 150.000 a £. 300.000

- per violazioni alle norme dell'articolo 36:

obbligo dei proprietari di cave e cantieri:

da £. 450.000 a £. 900.000

- per violazioni alle norme dell'articolo 37 (comma 1):

veicoli a motore, rimorchi e simili:

da £. 450.000 a £. 900.000

- per violazioni alle norme dell'articolo 37 (comma 4 e 5):

veicoli a motore, rimorchi e simili:

da £. 60.000 a £. 120.000

- per violazioni alle norme dell'art. 38:

modalità di conferimento dei rifiuti inerti:

da £. 450.000 a £. 900.000



- per violazioni alle norme dell'art. 39:
abbandono di rifiuti sulle spiagge, nel mare e nelle acque:
da £. 150.000 a £. 300.000



Disposizioni Finali:

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si applicano le norme di legge e quelle contenute negli altri regolamenti comunali.

Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione da effettuarsi dopo l'esecutività della deliberazione.

Tutte le norme del regolamento che eventualmente fossero in contrasto con il capitolato in essere con l'attuale appaltatore entreranno in vigore dopo la scadenza del contratto.